

## **TI\_GERICHTE 30.1999.15 vom 16. Dezember 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.1999.15\\_d19981216](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.15_d19981216)

FR: TI\_GERICHTE 30.1999.15 du 16 décembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 30.1999.15 del 16 dicembre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

OAVS). Se, alla scadenza del termine fissato in conformità dell'art. 37 cpv. 1 OAVS, i contributi non sono stati pagati, oppure non sono state fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti salari, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti, ove occorra, mediante tassazione d'ufficio (cfr. art. 38 cpv. 1 OAVS). L'amministrazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi su somme forfetarie di salari e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Infine i contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS).

2.5. Giusta l'art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle Casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso relativi a pagamenti in denaro, cresciuti in giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF. Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal giudice. Tuttavia il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile, (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes" in *Droit privé et assurances sociales*, pag. 247; Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, pag. 128). Inoltre recentemente il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell'amministrazione (decisione di contribuzione e rigetto simultaneo dell'opposizione) non è contrario all'art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l'accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente (DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione di una cassa malati; a proposito dell'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU nelle cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b). In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere

prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale. La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344; Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi, cifre 5118 - 5119, STCA 29 marzo 1994 in re Ch.T.). 2.6. Nella fattispecie in esame la Cassa di compensazione \_\_\_\_\_ ha autorizzato la \_\_\_\_\_ SA, Hotel \_\_\_\_\_, iscritta quale datore di lavoro, al pagamento dei contributi paritetici secondo il metodo forfetario di cui all'art. 34 cpv.

### **E. 3**

OAVS (cfr. consid. 2.3). Oggetto del contendere è dunque il 1° acconto estate 1998 per complessivi fr. 43'347,05, richiesto con fattura del 14 luglio 1998 e sollecitato il 27 agosto 1998. Non avendo la società versato tale acconto, con lettera del 17 settembre 1998 la Cassa ha dapprima diffidato il datore di lavoro a versare quanto dovuto (doc. 1) ed in seguito spiccato il precetto esecutivo (PE) no 651462.-- (doc. A4). Con la decisione contestata la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio ex art. 38 cpv. 1 OAVS (cfr. consid. 2.4) e rigettato l'opposizione apposta al citato PE. Come visto al considerando precedente, tale modo di procedere è corretto. Infatti al momento di emettere la decisione (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1 ) la ricorrente non aveva eseguito alcun versamento. In questo contesto il riferimento fatto dalla ricorrente al precetto esecutivo no. 660129 non è pertinente poiché riguarda la procedura di riscossione forzata del 2° acconto estate 1998, pagamento sollecitato il 19 novembre 1998 (doc.2 ). 2.7. Nelle osservazioni 1° dicembre 1999 (cfr. consid. 1.6) la Cassa ha informato di aver concesso, dopo la decisione contestata, una dilazione di pagamento dei contributi datata 19 marzo 1999 (doc. 9) che tuttavia non è stata integralmente rispettata. Inoltre la convenuta ha documentato i seguenti versamenti effettuati dalla ricorrente: L'8 aprile 1999 fr. 8'500.-- Il 12 maggio 1999 fr. 8'500.-- Il 22 luglio 1999 fr. 1'451,30 Il 12 agosto 1999 fr. 10'500.-- Complessivamente restano quindi scoperti fr. 14'395,75, mentre gli altri versamenti sono stati computati per il 2° acconto estate 1998 (cfr. estratto conto doc. 12). Orbene, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Tenuto dunque conto dei pagamenti effettuati successivamente, l'importo fatto valere con la decisione impugnata deve essere aggiornato a fr. 14'395,75. Limitatamente a questo importo l'opposizione al PE no. \_\_\_\_\_ è da rigettare in via definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.